



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

predisposta ai sensi

dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento approvato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, per l'Assemblea degli Azionisti convocata in sede straordinaria per il giorno 28 febbraio 2012, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 febbraio 2012, in seconda convocazione

Porcari (Lucca), 27 gennaio 2012

Il presente documento è disponibile presso la sede legale dell'Emittente (Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini n. 39), sul sito internet dell'Emittente www.snai.it e presso Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari n. 6)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. (“**SNAI**”, “**Società**” o “**Emittente**”) vi ha convocato in assemblea ordinaria e straordinaria per deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di modificare gli articoli 2, 14, 15 e 21 dello statuto sociale (“**Statuto Sociale**”).

In ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti, il Consiglio di Amministrazione segnala che in relazione alle modifiche statutarie in oggetto non ricorre il diritto di recesso dei Soci.

Di seguito si riporta l’esposizione, a confronto, degli articoli di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto. In carattere barrato il testo di cui si propone l’eliminazione, in carattere grassetto sottolineato il testo di cui si propone l’inserimento.

Ciò posto, si illustrano di seguito le modifiche proposte.

Articolo 2

In merito alle modifiche imposte dalla natura dell’attività svolta dalla Società, in adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell’articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni, il Capitolo d’Oneri della Procedura relativa alla concessione per la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento in corso di svolgimento (la “**Procedura**”), richiede che l’oggetto sociale dell’aggiudicatario preveda – testualmente la “*realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dall’articolo 110 comma 6 TULPS*” e qualora siano esercitate ulteriori e diverse attività devono essere oggetto di contabilità separata.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 2 – Oggetto	Articolo 2 – Oggetto
<p>2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) l’acquisto, la costruzione, l’allestimento di immobili da adibirsi specialmente a campi di corse di cavalli, a terreno di allevamento, ad attività e servizi connessi e affini, nonché l’organizzazione e l’esercizio delle corse al galoppo ed al trotto e di manifestazioni e concorsi ippici in genere, anche nell’intento di incoraggiare l’industria ippica e di migliorare ed aumentare la produzione di razze equine in Italia. La Società potrà pure svolgere attività agricole su aree non destinate a pista;</p> <p>b) a promozione e lo sviluppo di attività immobiliari, ivi compresi l’edificazione in genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato e la gestione, l’affitto, la locazione, la locazione finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti di proprietà sociale;</p> <p>c) l’assunzione di partecipazioni (non ai fini del collocamento) o interessenze in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, costituiti o costituendi, sia in Italia che all’estero, connesse o strumentali al raggiungimento dell’oggetto sociale (compresi enti che esercitano imprese informative, con particolare riguardo al settore ippiche e sportivo in genere, attraverso ogni estrinsecazione tecnica possibile quale l’editoria, la radiofonia, la televisione ed ogni altro tipo di attività multimediale, nessuna esclusa) ovvero nei</p>	<p>2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) l’acquisto, la costruzione, l’allestimento di immobili da adibirsi specialmente a campi di corse di cavalli, a terreno di allevamento, ad attività e servizi connessi e affini, nonché l’organizzazione e l’esercizio delle corse al galoppo ed al trotto e di manifestazioni e concorsi ippici in genere, anche nell’intento di incoraggiare l’industria ippica e di migliorare ed aumentare la produzione di razze equine in Italia. La Società potrà pure svolgere attività agricole su aree non destinate a pista;</p> <p>b) a promozione e lo sviluppo di attività immobiliari, ivi compresi l’edificazione in genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato e la gestione, l’affitto, la locazione, la locazione finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti di proprietà sociale;</p> <p>c) l’assunzione di partecipazioni (non ai fini del collocamento) o interessenze in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, costituiti o costituendi, sia in Italia che all’estero, connesse o strumentali al raggiungimento dell’oggetto sociale (compresi enti che esercitano imprese informative, con particolare riguardo al settore ippiche e sportivo in genere, attraverso ogni estrinsecazione tecnica possibile quale l’editoria, la radiofonia, la televisione ed ogni altro tipo di attività multimediale, nessuna esclusa) ovvero nei</p>

<p>limiti dell'art. 2361 c.c., ed il finanziamento e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario degli stessi;</p> <p>d) l'assunzione, l'organizzazione, l'esercizio, la gestione e/o l'accettazione, con mezzi propri o di terzi, dietro regolari concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate dallo Stato e/o dagli Enti competenti, di scommesse di qualsiasi tipo e genere, di concorsi pronostici, lotterie e giochi comunque denominati mediante ogni possibile modalità consentita dalla tecnologia e dalla normativa vigente e le relative attività strumentali, nonché la prestazione di servizi a favore di enti, associazioni, società, persone fisiche operanti nei settori di svolgimento di gare, giochi, tornei e simili, della raccolta e/o accettazione di scommesse di ogni tipo e genere; l'esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, ivi comprese le apparecchiature elettroniche da intrattenimento, i distributori automatici, i videogiochi ed il noleggio di simili apparecchiature;</p> <p>e) la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere, ivi comprese la predisposizione, l'acquisto, la realizzazione e gestione delle relative strutture, l'emissione e la vendita dei titoli definitivi d'accesso alle manifestazioni e la commercializzazione dei beni materiali ed immateriali e dei servizi connessi ivi compresa la vendita al dettaglio di prodotti ed articoli pubblicitari in <i>merchandising</i> connessi all'attività del mondo dello sport e delle scommesse;</p> <p>f) l'installazione, il noleggio, l'attivazione, la gestione, l'uso, la vendita e simili, in Italia e all'estero, di reti di telecomunicazioni e telematiche per la prestazione dei servizi di cui alle diverse lettere del presente articolo e attività connesse e strumentali;</p> <p>g) l'organizzazione e l'esercizio di prestazioni di servizi telefonici, informatici e telematici a favore di terzi, di call center, di centralino elettronico, help desk e simili, ivi comprese la raccolta e l'elaborazione elettronica di dati, formule e simili connesse o strumentali allo svolgimento delle attività ed alla prestazione dei servizi previsti nel presente articolo;</p> <p>h) l'attività di studio, progettazione, implementazione, realizzazione, produzione, montaggio, commercializzazione, vendita ed appalto, assistenza e manutenzione, di apparecchiature, prodotti, arredi, tecnologie elettroniche ed</p>	<p>limiti dell'art. 2361 c.c., ed il finanziamento e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario degli stessi;</p> <p>d) l'assunzione, l'organizzazione, l'esercizio, la gestione e/o l'accettazione, con mezzi propri o di terzi, dietro regolari concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate dallo Stato e/o dagli Enti competenti, di scommesse di qualsiasi tipo e genere, di concorsi pronostici, lotterie e giochi comunque denominati mediante ogni possibile modalità consentita dalla tecnologia e dalla normativa vigente e le relative attività strumentali, nonché la prestazione di servizi a favore di enti, associazioni, società, persone fisiche operanti nei settori di svolgimento di gare, giochi, tornei e simili, della raccolta e/o accettazione di scommesse di ogni tipo e genere; l'esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, ivi comprese le apparecchiature elettroniche da intrattenimento, i distributori automatici, i videogiochi ed il noleggio di simili apparecchiature, <u>nonché la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dall'articolo 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e sue modifiche ed integrazioni;</u></p> <p>e) la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere, ivi comprese la predisposizione, l'acquisto, la realizzazione e gestione delle relative strutture, l'emissione e la vendita dei titoli definitivi d'accesso alle manifestazioni e la commercializzazione dei beni materiali ed immateriali e dei servizi connessi ivi compresa la vendita al dettaglio di prodotti ed articoli pubblicitari in <i>merchandising</i> connessi all'attività del mondo dello sport e delle scommesse;</p> <p>f) l'installazione, il noleggio, l'attivazione, la gestione, l'uso, la vendita e simili, in Italia e all'estero, di reti di telecomunicazioni e telematiche per la prestazione dei servizi di cui alle diverse lettere del presente articolo e attività connesse e strumentali;</p> <p>g) l'organizzazione e l'esercizio di prestazioni di servizi telefonici, informatici e telematici a favore di terzi, di call center, di centralino elettronico, help desk e simili, ivi comprese la raccolta e l'elaborazione elettronica di dati, formule e simili connesse o strumentali allo svolgimento delle attività ed alla prestazione dei servizi previsti nel presente articolo;</p> <p>h) l'attività di studio, progettazione, implementazione, realizzazione, produzione, montaggio, commercializzazione, vendita ed appalto, assistenza e manutenzione, di apparecchiature, prodotti, arredi, tecnologie elettroniche ed</p>
--	---

<p>informatiche, software, sistemi e prodotti telefonici, poster telematici ed altri strumenti necessari od utili per l'esercizio, la gestione, la realizzazione, l'organizzazione di punti di vendita di beni e/o di servizi connessi alle attività previste nelle precedenti lettere nonché l'attività di formazione del personale con riferimento a tali prodotti e servizi;</p> <p>i) l'organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie, lo studio, l'elaborazione, la realizzazione, la commercializzazione e l'acquisto di spots pubblicitari, l'organizzazione e la gestione delle relazioni esterne anche per conto e a favore di terzi, con riferimento alle attività di cui alle precedenti lettere;</p> <p>j) lo svolgimento di tutte le attività connesse ed affini alla propria, compresa la promozione e l'effettuazione di studi e ricerche di mercato, anche nelle nuove forme telematiche, nonché l'organizzazione di corsi di addestramento e/o aggiornamento, di seminari, meetings e simili relativi ai beni, materiali ed immateriali, ed ai servizi, limitatamente a quelli previsti alle precedenti lettere.</p> <p>2.2 La Società inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti dietro regolari autorizzazioni, licenze e concessione.</p> <p>2.3 La Società potrà compiere attività connesse, strumentali e accessorie al settore ippico e sportivo, comprese attività televisive, editoriali, radiofoniche ed attività multimediali in genere, nel rispetto delle vigenti norme di legge</p> <p>2.4 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere in affitto la propria azienda o rami d'azienda, così come potrà condurre in affitto aziende o rami d'azienda di proprietà di terzi con attività affini alla propria. La Società potrà, inoltre, promuovere la costituzione di imprese, società, consorzi ed enti in genere.</p> <p>2.5 La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico. Tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.</p>	<p>informatiche, software, sistemi e prodotti telefonici, poster telematici ed altri strumenti necessari od utili per l'esercizio, la gestione, la realizzazione, l'organizzazione di punti di vendita di beni e/o di servizi connessi alle attività previste nelle precedenti lettere nonché l'attività di formazione del personale con riferimento a tali prodotti e servizi;</p> <p>i) l'organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie, lo studio, l'elaborazione, la realizzazione, la commercializzazione e l'acquisto di spots pubblicitari, l'organizzazione e la gestione delle relazioni esterne anche per conto e a favore di terzi, con riferimento alle attività di cui alle precedenti lettere;</p> <p>j) lo svolgimento di tutte le attività connesse ed affini alla propria, compresa la promozione e l'effettuazione di studi e ricerche di mercato, anche nelle nuove forme telematiche, nonché l'organizzazione di corsi di addestramento e/o aggiornamento, di seminari, meetings e simili relativi ai beni, materiali ed immateriali, ed ai servizi, limitatamente a quelli previsti alle precedenti lettere.</p> <p>2.2 La Società inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti dietro regolari autorizzazioni, licenze e concessione.</p> <p>2.3 La Società potrà compiere attività connesse, strumentali e accessorie al settore ippico e sportivo, comprese attività televisive, editoriali, radiofoniche ed attività multimediali in genere, nel rispetto delle vigenti norme di legge</p> <p>2.4 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere in affitto la propria azienda o rami d'azienda, così come potrà condurre in affitto aziende o rami d'azienda di proprietà di terzi con attività affini alla propria. La Società potrà, inoltre, promuovere la costituzione di imprese, società, consorzi ed enti in genere.</p> <p>2.5 La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico. Tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.</p>
--	--

Articolo 14

L'adozione delle modifiche al predetto articolo trova ragione nell'ambito (i) dell'operazione di acquisizione da parte di Global Games S.p.A. della partecipazione di controllo nel capitale dell'Emittente, (ii) dell'operazione di acquisizione del controllo di Cogemat S.p.A. da parte di SNAI e (iii) dell'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'adozione delle modifiche al predetto articolo si rende necessaria per adeguare lo Statuto Sociale (i) alle previsioni del patto parasociale, sottoscritto in data 29 marzo 2011 tra Global Win S.p.A. e Global Entertainment S.A. e disciplinante alcuni principi relativi, *inter alia*, alla *corporate governance* di SNAI e (ii) ai successivi accordi intercorsi tra Global Games, Global Entertainment S.A., Global Win S.p.A., International Entertainment S.A. e Orlando Italy Management S.A.

Inoltre, la Procedura, dispone che nello Statuto Sociale dell'aggiudicatario siano previste "idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori nonché speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità per gli amministratori, il presidente e i procuratori nonché, per almeno alcuni di essi, requisiti di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011 n.1845/Strategie/UD".

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 14 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione	Articolo 14 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tre dieci membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.</p>	<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p><u>Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.; in aggiunta alle previsione di cui all'art. 2390 c.c., tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e</u></p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori e devono contenere inoltre in allegato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta; 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 3) una dichiarazione dei candidati contenente la 	<p><u>successive modificazioni ed integrazioni.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori e devono contenere inoltre in allegato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta; 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 3) una dichiarazione dei candidati contenente la
---	--

<p>loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>Ogni Azionista può votare una sola lista.</p> <p>Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea (“lista di maggioranza”) il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>2) dalla seconda lista (“lista di minoranza”) che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal</p>	<p>loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge <u>prescritti dalla disciplina applicabile alla Società</u>, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>Ogni Azionista può votare una sola lista.</p> <p>Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea (“lista di maggioranza”) il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>2) dalla seconda lista (“lista di minoranza”) che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p>
--	---

<p>maggior numero di soci.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto).</p> <p>Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p>	<p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto).</p> <p><u>Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare, per qualunque causa, quattro o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà immediatamente ed automaticamente cessato e l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale potrà compiere, nel frattempo, solo gli atti di ordinaria amministrazione.</u></p> <p>Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p>
---	---

Articolo 15

Sempre in adeguamento alla Procedura, lo Statuto Sociale dell'aggiudicatario deve prevedere, con riferimento alla figura del Direttore Generale, ove nominato, in quanto amministratore della Società, gli speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011 n.1845/Strategie/UD.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 15 – Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Articolo 15 – Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle</p>

<p>informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p>informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> <p><u>Il Direttore Generale, se nominato, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>
---	---

Articolo 21

Sempre in adeguamento alla Procedura, lo Statuto Sociale dell'aggiudicatario deve prevedere, con riferimento alle figura del procuratore, intendendosi per essa un soggetto diverso dagli amministratori e delegato a specifici affari, gli speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011 n.1845/Strategie/UD.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 21 – Rappresentanza della Società</p> <p>La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di delega a procuratori; in caso di suo impedimento al Vice Presidente, se nominato. Sono pure attribuite ai Consiglieri Delegati - se nominati - nell'ambito dei poteri conferiti e disgiuntamente fra loro, con facoltà di rilasciare mandati ad avvocati e procuratori alle liti.</p>	<p>Articolo 21 – Rappresentanza della Società</p> <p>La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di delega a procuratori; in caso di suo impedimento al Vice Presidente, se nominato. Sono pure attribuite ai Consiglieri Delegati - se nominati - nell'ambito dei poteri conferiti e disgiuntamente fra loro, con facoltà di rilasciare mandati ad avvocati e procuratori alle liti.</p> <p><u>I procuratori devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e</u></p>

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto propostovi, vi invitiamo

- ad assumere le seguenti delibere con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria ("Proposta di modifica degli articoli 2, 14, 15 e 21 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti"):

"L'assemblea straordinaria di SNAI S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

a) di modificare gli articoli 2, 14, 15 e 21 dello Statuto Sociale come di seguito indicato:

Articolo 2

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 2 – Oggetto	Articolo 2 – Oggetto
<p>2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) l'acquisto, la costruzione, l'allestimento di immobili da adibirsi specialmente a campi di corse di cavalli, a terreno di allevamento, ad attività e servizi connessi e affini, nonché l'organizzazione e l'esercizio delle corse al galoppo ed al trotto e di manifestazioni e concorsi ippici in genere, anche nell'intento di incoraggiare l'industria ippica e di migliorare ed aumentare la produzione di razze equine in Italia. La Società potrà pure svolgere attività agricole su aree non destinate a pista;</p> <p>b) a promozione e lo sviluppo di attività immobiliari, ivi compresi l'edificazione in genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato e la gestione, l'affitto, la locazione, la locazione finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti di proprietà sociale;</p> <p>c) l'assunzione di partecipazioni (non ai fini del collocamento) o interessenze in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, costituiti o costituendi, sia in Italia che all'estero, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale (compresi enti che esercitano imprese informative, con particolare riguardo al settore ippiche e sportivo in genere, attraverso ogni estrinsecazione tecnica possibile quale l'editoria, la radiofonia, la televisione ed ogni altro tipo di attività multimediale, nessuna esclusa) ovvero nei limiti dell'art. 2361 c.c., ed il finanziamento e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario degli stessi;</p> <p>d) l'assunzione, l'organizzazione, l'esercizio, la gestione e/o l'accettazione, con mezzi propri o di terzi, dietro regolari concessioni, autorizzazioni e licenze</p>	<p>2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) l'acquisto, la costruzione, l'allestimento di immobili da adibirsi specialmente a campi di corse di cavalli, a terreno di allevamento, ad attività e servizi connessi e affini, nonché l'organizzazione e l'esercizio delle corse al galoppo ed al trotto e di manifestazioni e concorsi ippici in genere, anche nell'intento di incoraggiare l'industria ippica e di migliorare ed aumentare la produzione di razze equine in Italia. La Società potrà pure svolgere attività agricole su aree non destinate a pista;</p> <p>b) a promozione e lo sviluppo di attività immobiliari, ivi compresi l'edificazione in genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato e la gestione, l'affitto, la locazione, la locazione finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti di proprietà sociale;</p> <p>c) l'assunzione di partecipazioni (non ai fini del collocamento) o interessenze in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, costituiti o costituendi, sia in Italia che all'estero, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale (compresi enti che esercitano imprese informative, con particolare riguardo al settore ippiche e sportivo in genere, attraverso ogni estrinsecazione tecnica possibile quale l'editoria, la radiofonia, la televisione ed ogni altro tipo di attività multimediale, nessuna esclusa) ovvero nei limiti dell'art. 2361 c.c., ed il finanziamento e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario degli stessi;</p> <p>d) l'assunzione, l'organizzazione, l'esercizio, la gestione e/o l'accettazione, con mezzi propri o di terzi, dietro regolari concessioni, autorizzazioni e licenze</p>

<p>rilasciate dallo Stato e/o dagli Enti competenti, di scommesse di qualsiasi tipo e genere, di concorsi pronostici, lotterie e giochi comunque denominati mediante ogni possibile modalità consentita dalla tecnologia e dalla normativa vigente e le relative attività strumentali, nonché la prestazione di servizi a favore di enti, associazioni, società, persone fisiche operanti nei settori di svolgimento di gare, giochi, tornei e simili, della raccolta e/o accettazione di scommesse di ogni tipo e genere; l'esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, ivi comprese le apparecchiature elettroniche da intrattenimento, i distributori automatici, i videogiochi ed il noleggio di simili apparecchiature;</p> <p>e) la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere, ivi comprese la predisposizione, l'acquisto, la realizzazione e gestione delle relative strutture, l'emissione e la vendita dei titoli definitivi d'accesso alle manifestazioni e la commercializzazione dei beni materiali ed immateriali e dei servizi connessi ivi compresa la vendita al dettaglio di prodotti ed articoli pubblicitari in <i>merchandising</i> connessi all'attività del mondo dello sport e delle scommesse;</p> <p>f) l'installazione, il noleggio, l'attivazione, la gestione, l'uso, la vendita e simili, in Italia e all'estero, di reti di telecomunicazioni e telematiche per la prestazione dei servizi di cui alle diverse lettere del presente articolo e attività connesse e strumentali;</p> <p>g) l'organizzazione e l'esercizio di prestazioni di servizi telefonici, informatici e telematici a favore di terzi, di call center, di centralino elettronico, help desk e simili, ivi comprese la raccolta e l'elaborazione elettronica di dati, formule e simili connesse o strumentali allo svolgimento delle attività ed alla prestazione dei servizi previsti nel presente articolo;</p> <p>h) l'attività di studio, progettazione, implementazione, realizzazione, produzione, montaggio, commercializzazione, vendita ed appalto, assistenza e manutenzione, di apparecchiature, prodotti, arredi, tecnologie elettroniche ed informatiche, software, sistemi e prodotti telefonici, poster telematici ed altri strumenti necessari od utili per l'esercizio, la gestione, la realizzazione, l'organizzazione di punti di vendita di beni e/o di servizi connessi alle attività previste nelle precedenti lettere nonché l'attività di formazione del personale con riferimento a tali</p>	<p>rilasciate dallo Stato e/o dagli Enti competenti, di scommesse di qualsiasi tipo e genere, di concorsi pronostici, lotterie e giochi comunque denominati mediante ogni possibile modalità consentita dalla tecnologia e dalla normativa vigente e le relative attività strumentali, nonché la prestazione di servizi a favore di enti, associazioni, società, persone fisiche operanti nei settori di svolgimento di gare, giochi, tornei e simili, della raccolta e/o accettazione di scommesse di ogni tipo e genere; l'esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, ivi comprese le apparecchiature elettroniche da intrattenimento, i distributori automatici, i videogiochi ed il noleggio di simili apparecchiature, <u>nonché la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dall'articolo 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e sue modifiche ed integrazioni;</u></p> <p>e) la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere, ivi comprese la predisposizione, l'acquisto, la realizzazione e gestione delle relative strutture, l'emissione e la vendita dei titoli definitivi d'accesso alle manifestazioni e la commercializzazione dei beni materiali ed immateriali e dei servizi connessi ivi compresa la vendita al dettaglio di prodotti ed articoli pubblicitari in <i>merchandising</i> connessi all'attività del mondo dello sport e delle scommesse;</p> <p>f) l'installazione, il noleggio, l'attivazione, la gestione, l'uso, la vendita e simili, in Italia e all'estero, di reti di telecomunicazioni e telematiche per la prestazione dei servizi di cui alle diverse lettere del presente articolo e attività connesse e strumentali;</p> <p>g) l'organizzazione e l'esercizio di prestazioni di servizi telefonici, informatici e telematici a favore di terzi, di call center, di centralino elettronico, help desk e simili, ivi comprese la raccolta e l'elaborazione elettronica di dati, formule e simili connesse o strumentali allo svolgimento delle attività ed alla prestazione dei servizi previsti nel presente articolo;</p> <p>h) l'attività di studio, progettazione, implementazione, realizzazione, produzione, montaggio, commercializzazione, vendita ed appalto, assistenza e manutenzione, di apparecchiature, prodotti, arredi, tecnologie elettroniche ed informatiche, software, sistemi e prodotti telefonici, poster telematici ed altri strumenti necessari od utili per l'esercizio, la gestione, la realizzazione, l'organizzazione di punti di vendita di beni e/o di servizi connessi alle attività previste nelle precedenti lettere nonché l'attività di formazione del personale con riferimento a tali</p>
---	--

<p>prodotti e servizi;</p> <p>i) l'organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie, lo studio, l'elaborazione, la realizzazione, la commercializzazione e l'acquisto di spots pubblicitari, l'organizzazione e la gestione delle relazioni esterne anche per conto e a favore di terzi, con riferimento alle attività di cui alle precedenti lettere;</p> <p>j) lo svolgimento di tutte le attività connesse ed affini alla propria, compresa la promozione e l'effettuazione di studi e ricerche di mercato, anche nelle nuove forme telematiche, nonché l'organizzazione di corsi di addestramento e/o aggiornamento, di seminari, meetings e simili relativi ai beni, materiali ed immateriali, ed ai servizi, limitatamente a quelli previsti alle precedenti lettere.</p> <p>2.2 La Società inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti dietro regolari autorizzazioni, licenze e concessione.</p> <p>2.3 La Società potrà compiere attività connesse, strumentali e accessorie al settore ippico e sportivo, comprese attività televisive, editoriali, radiofoniche ed attività multimediali in genere, nel rispetto delle vigenti norme di legge</p> <p>2.4 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere in affitto la propria azienda o rami d'azienda, così come potrà condurre in affitto aziende o rami d'azienda di proprietà di terzi con attività affini alla propria. La Società potrà, inoltre, promuovere la costituzione di imprese, società, consorzi ed enti in genere.</p> <p>2.5 La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico. Tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.</p>	<p>prodotti e servizi;</p> <p>i) l'organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie, lo studio, l'elaborazione, la realizzazione, la commercializzazione e l'acquisto di spots pubblicitari, l'organizzazione e la gestione delle relazioni esterne anche per conto e a favore di terzi, con riferimento alle attività di cui alle precedenti lettere;</p> <p>j) lo svolgimento di tutte le attività connesse ed affini alla propria, compresa la promozione e l'effettuazione di studi e ricerche di mercato, anche nelle nuove forme telematiche, nonché l'organizzazione di corsi di addestramento e/o aggiornamento, di seminari, meetings e simili relativi ai beni, materiali ed immateriali, ed ai servizi, limitatamente a quelli previsti alle precedenti lettere.</p> <p>2.2 La Società inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti dietro regolari autorizzazioni, licenze e concessione.</p> <p>2.3 La Società potrà compiere attività connesse, strumentali e accessorie al settore ippico e sportivo, comprese attività televisive, editoriali, radiofoniche ed attività multimediali in genere, nel rispetto delle vigenti norme di legge</p> <p>2.4 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere in affitto la propria azienda o rami d'azienda, così come potrà condurre in affitto aziende o rami d'azienda di proprietà di terzi con attività affini alla propria. La Società potrà, inoltre, promuovere la costituzione di imprese, società, consorzi ed enti in genere.</p> <p>2.5 La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico. Tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.</p>
---	---

Articolo 14

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 14 – Composizione e nomina del	Articolo 14 - Composizione e nomina del

Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione
<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tre dieci membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengono una quota di partecipazione pari a quella</p>	<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p><u>Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.; in aggiunta alle previsione di cui all'art. 2390 c.c., tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengono una quota di partecipazione pari a quella</p>

<p>determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori e devono contenere inoltre in allegato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta; 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 3) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento. <p>Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>Ogni Azionista può votare una sola lista.</p> <p>Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p>	<p>determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori e devono contenere inoltre in allegato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta; 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 3) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge <u>prescritti dalla disciplina applicabile alla Società</u>, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento. <p>Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>Ogni Azionista può votare una sola lista.</p> <p>Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di</p>
---	--

<p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea (“lista di maggioranza”) il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>2) dalla seconda lista (“lista di minoranza”) che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto).</p>	<p>Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea (“lista di maggioranza”) il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>2) dalla seconda lista (“lista di minoranza”) che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto).</p> <p><u>Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare, per qualunque causa, quattro o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà immediatamente ed</u></p>
--	--

<p>Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p>	<p><u>automaticamente cessato e l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale potrà compiere, nel frattempo, solo gli atti di ordinaria amministrazione.</u></p> <p>Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p>
---	---

Articolo 15

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Articolo 15 – Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Articolo 15 – Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> <p><u>Il Direttore Generale, se nominato, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi</p>

per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.	per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
---	---

Articolo 21

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 21 – Rappresentanza della Società	Articolo 21 – Rappresentanza della Società
La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di delega a procuratori; in caso di suo impedimento al Vice Presidente, se nominato. Sono pure attribuite ai Consiglieri Delegati - se nominati - nell'ambito dei poteri conferiti e disgiuntamente fra loro, con facoltà di rilasciare mandati ad avvocati e procuratori alle liti.	La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di delega a procuratori; in caso di suo impedimento al Vice Presidente, se nominato. Sono pure attribuite ai Consiglieri Delegati - se nominati - nell'ambito dei poteri conferiti e disgiuntamente fra loro, con facoltà di rilasciare mandati ad avvocati e procuratori alle liti. <u>I procuratori devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</u>

- b) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati affinché compia tutti gli atti e le formalità necessarie connesse o conseguenti alla presente delibera e per introdurre in quest'ultima le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese:*

* * *

Porcari (Lucca), 27 gennaio 2012

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Pierettori